

OGGETTO: Approvazione Regolamento sul "Baratto amministrativo", art. 24 del D.L. n. 133/2014, convertito in legge n. 104/2014

AERT. 1

RIFERIMENTI LEGISLATIVI

L'articolo 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, rubricato "Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali; in materia di tutela e valorizzazione del territorio", convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, disciplina la possibilità per i comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi come l'Imposta Comunale Propria (IMU), la Tassa sui Rifiuti(TARI), l'Imposta sulla Pubblicità, la Tassa Sulle Occupazioni Pubbliche, ovvero analoghe forme che dovessero essere successivamente istituite a fronte di interventi per la riqualificazione del territorio, da parte di cittadini singoli o associati, attraverso il "Baratto amministrativo".

Gli articoli 189 e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 rubricati, rispettivamente, "Interventi di sussidiarietà orizzontale" e "Baratto Amministrativo", prevedono la possibilità di erogare, insieme ad altre forme di sussidiarietà orizzontale, incentivi attraverso "riduzioni o esenzioni di tributi corrispondenti al tipo di attività" (art. 190), ovvero "incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili da parte dei cittadini costituiti in consorzi, "anche" mediante riduzione dei tributi propri".

Detti articoli sono accomunati dall'essere espressione del principio di sussidiarietà per la tutela del territorio e la sua manutenzione. In tal modo i cittadini esercitano i propri diritti costituzionali nel pieno sviluppo della persona umana, come previsto dall'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

ART. 2

FINALITÀ, OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina le forme di collaborazione - che si esprimono nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa - dei cittadini e associazioni con l'Amministrazione comunale, per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani.

Il regolamento, in particolare, disciplina lo svolgimento del servizio di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di infondere nella comunità amministrata forme di cooperazione, rafforzando in tal modo il rapporto di fiducia dei cittadini con l'istituzione locale.

ART. 3

DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intendono per:

baratto amministrativo: insieme delle forme di collaborazione dei cittadini con l'Amministrazione, per la cura, il recupero e il miglioramento dei beni comuni urbani, rispetto alle quali sono previsti, per un periodo limitato e definito, riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere;

beni comuni urbani: i beni materiali che i Cittadini, le Associazioni e l'Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo; interventi di riqualificazione o valorizzazione del territorio: interventi volti alla conservazione,

manutenzione e/o recupero dei beni comuni urbani, per garantirne e migliorarne la fruibilità collettiva, rientranti nelle tipologie previste dagli artt. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

aree ed immobili pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

cittadini attivi e associazioni: tutti i soggetti singoli e le associazioni stabili e legalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento, che si attivano - quale concreta manifestazione della partecipazione alla vita della comunità e per il pieno sviluppo della persona umana, ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione - per condividere con l'Amministrazione la responsabilità della cura, il recupero e la conservazione dei beni comuni, al fine di migliorarne la fruizione collettiva;

Comune o Amministrazione: il Comune di Menfi nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;

gestione condivisa: interventi di cura dei beni comuni urbani svolti congiuntamente dai cittadini, singoli o associati, e dall'amministrazione;

patto di collaborazione: accordo con il quale comune e cittadini, singoli o associati, definiscono l'ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani;

proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini o da associazioni, spontanea o in risposta ad una iniziativa del comune, volta alla cura, al recupero e alla manutenzione dei beni comuni urbani,

rete civica: lo spazio sul sito istituzionale dedicato al servizio di cittadinanza attiva per la pubblicazione di informazioni e notizie relative alla pubblicazione di bandi oggetto del presente regolamento;

servizio civico: l'attività svolta dai cittadini attivi, singoli o e associati, avente a oggetto gli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.

ART. 4

DESTINATARI DEL BARATTO AMMINISTRATIVO E PRIORITÀ

Tutti i cittadini maggiorenni, singoli o associati, residenti nel comune di Menfi e in possesso dei requisiti di cui al presente regolamento possono diventare soggetti attivi nella cura dei beni comuni, e in relazione agli interventi previsti dagli artt. 24 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e 190 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - possono beneficiare di riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere.

Tali benefici sono concessi prioritariamente "a comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute" e ai cittadini in situazione di disagio economico.

Il comune di Menfi, nel tutelare il diritto di ciascun nucleo familiare di preservare le risorse economiche per i bisogni primari senza pregiudicare il rispetto delle regole nel pagamento individua, infatti, nel "Baratto Amministrativo" un istituto in grado di contemperare l'obbligo del pagamento dei tributi con le disponibilità economiche del nucleo familiare, quale ulteriore strumento di politica sociale a favore dei cittadini in situazione di disagio economico.

ARTICOLO 5

APPLICAZIONE DEL BARATTO AMMINISTRATIVO

Il "Baratto amministrativo" si fonda sulla realizzazione di progetti - presentati dai cittadini singoli o associati o predisposti dal comune di Menfi di riqualificazione o valorizzazione del territorio. Gli interventi

riguardano: la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzabili e, in genere, la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano ed extraurbano.

La tipologia dei predetti interventi è di tipo sussidiario, cioè di integrazione di specifiche attività di carattere sociale poste in essere dal comune di Menfi. A fronte dell'intervento sussidiario dei cittadini, il Comune di Menfi potrà disporre la riduzione o esenzione di tributi inerenti il tipo di attività posta in essere.

ARTICOLO 6

INDIVIDUAZIONE DELL'IMPORTO COMPLESSIVO E VALORE DELLA PRESTAZIONE

Annualmente, in sede di predisposizione del Piano Esecutivo di Gestione, la Giunta comunale stabilisce l'importo da destinare al "Baratto amministrativo", disponendo i conseguenti stanziamenti.

Nell'ambito dell'importo annuo, il patto di collaborazione individua il valore massimo riconoscibile alla prestazione resa, tenendo conto della qualità e della durata della stessa, assumendo quale valore di riferimento orario euro 7,50. Tale valore, per un importo minimo di €. 80,00 e fino alla concorrenza di un importo massimo di euro 840,00 per singolo individuo sarà portato in riduzione/esenzione di quanto dal medesimo soggetto dovuto a titolo di tributi comunali nel medesimo esercizio comprensivi dei debiti pregressi con il comune di Menfi.

Qualora il valore delle prestazioni rese ecceda il predetto importo massimo, ovvero sia comunque superiore all'ammontare dei tributi comunali dovuti, è esclusa ogni ipotesi di erogazione diretta di somme e/o di compensazione totale o parziale con altre obbligazioni tributarie nei confronti del Comune.

ART. 7

IDENTIFICAZIONE DEL NUMERO DI MODULI E LORO REGISTRAZIONE

Annualmente le direzioni competenti, individuate dalla Giunta, di concerto con l'Assessore al ramo, predispongono progetti come contropartita dell'importo fissato nell'articolo 6 del presente regolamento, al fine di individuare il numero di moduli, composto da 8 (otto) ore ciascuno, tenendo conto di quanto stabilito in tale articolo. Tale progetto, viene predisposto per quei cittadini che intendono usufruire del "Baratto Amministrativo " senza avvalersi della possibilità, prevista dalla legge, di presentare all'Amministrazione proprie iniziative progettuali. In apposito registro saranno riportati i giorni e le ore in cui tali 7 moduli d'intervento saranno effettuati, al fine di conteggiare il monte ore e l'equivalente somma destinata ad ogni singolo

"Baratto amministrativo ".

ARTICOLO 8

RESPONSABILE DEL PROGETTO

I Dirigenti competenti hanno la facoltà di individuare, fra i dipendenti della propria direzione, un "Responsabile di Progetto" a cui delegare le attività di progettazione, coordinamento, controllo e realizzazione dei progetti proposti, sia dai cittadini singoli o associati, che dall'Amministrazione.

ARTICOLO 9

REQUISITI PER L'ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- essere residenti nel comune di Menfi;
- età non inferiore ad anni 18;
- idoneità psico-fisica in relazione al servizio civico da svolgere;
- per i soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui agli

artt. 600,600 bis, 600 ter, 600 quater e per i delitti contro la libertà personale è facoltà dell'Amministrazione comunale approvare o meno con atto della Giunta i relativi progetti.

Le associazioni devono possedere i seguenti requisiti:

- sede legale nel comune di Menfi;
- scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune;
- essere iscritte nell'apposito registro regionale, se richiesto dalle normative vigenti;
- gli associati impiegati nei servizi civici devono possedere, in ogni caso, i requisiti sopra indicati, previsti per il cittadino singolo.

L'attività svolta nell'ambito del servizio civico non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro con il comune di Menfi.

I cittadini singoli o associati, possono presentare domanda, compilando l'apposito modello predisposto dal Comune, entro il 31 Gennaio di ogni anno. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria darà priorità, oltretutto alle " comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute", ai cittadini in situazione di disagio economico, facendo riferimento ai parametri previsti dal DECRETO-LEGGE 23 ottobre 2018, n. 119 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (GU n.247 del 23-10-2018) dando la precedenza alla prima fascia (fino a 15000 € di ISEE) procedendo quindi alla seconda (fino a 22.000 € di ISEE) e alla terza (fino a 30.000 € di ISEE) per esaurimento di fascia, assegnando loro un punteggio di cui sotto:

FASCIA FINO A 15000			
			Punteggio
ISEE sino a	0	4500	8
ISEE sino a	4501	7500	6
ISEE sino a	7501	10000	4
ISEE sino a	10001	15000	2

FASCIA DA 15001 A 22000			
			Punteggio
ISEE sino a	15001	16751	8
ISEE sino a	16752	18502	6
ISEE sino a	18503	20253	4
ISEE sino a	20254	22000	2

FASCIA DA 22001 A 30000			
			Punteggio
ISEE sino a	22000	24000	8
ISEE sino a	24001	26001	6
ISEE sino a	26002	28002	4
ISEE sino a	28003	30000	2

Stato di disoccupazione

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) Punteggio 3

Stato di cassa integrazione

(punteggio per ciascun membro maggiorenne della famiglia) Punteggio 1

Persone che vivono sole e sono prive di una rete familiare di supporto Punteggio 2

1 nuclei mono genitoriali con minori a carico Punteggio 3

1 nuclei familiari con 3 o più figli minori a carico Punteggio 4

Uno o più componenti in possesso di certificazione handicap di cui alla legge 104/92 articolo 3, comma 3, c/o in possesso di invalidità civile per grave stato di salute (punteggio per ciascun membro familiare)

Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività stabilito dagli uffici comunali senza giustificato motivo o autorizzazione preventiva da parte degli stessi uffici competenti alla verifica dell'espletamento delle attività progettuali, è causa di decadenza della partecipazione al progetto senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito ai fini del "Baratto Amministrativo".

ART. 10

INTERVENTI DI CURA E RECUPERO SU AREE ED IMMOBILI PUBBLICI

Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione. Gli interventi sono finalizzati a:

- integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione, ovvero interventi, tecnici, di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati.

A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici e aiuole;
- sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese strade rurali;

- pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- pulizia dei locali di proprietà comunale;
- lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici ecc.;
- manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.
- pulizia delle spiagge
- collaborazione alla gestione del servizio di raccolta dei RSU e trasformazione degli stessi

ART.11

PROPOSTE DI COLLABORAZIONE

Il dirigente competente per materia, su disposizione dell'Amministrazione, predispone apposito progetto, con relativo bando, sottoponendolo alla Giunta comunale per la sua approvazione.

Il bando dovrà contenere tutti gli elementi relativi al progetto da realizzarsi, i requisiti necessari alla partecipazione dei cittadini singoli o associati tenendo conto della complessità degli interventi, i criteri necessari alla formulazione delle graduatorie e i termini di presentazione delle domande.

In presenza di proposta di collaborazione formulata da cittadini o associazioni la stessa dovrà indicare:

- generalità complete del proponente (singolo o associato);
- possesso dei requisiti richiesti;
- servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
- servizio da svolgere nell'ambito delle attività previste nel presente regolamento;
- disponibilità in termini di tempo;
- eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

La proposta di collaborazione presentata viene sottoposta al dirigente competente per una valutazione tecnica e finanziaria di fattibilità, successivamente, sulla base degli elementi acquisiti, lo stesso predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione, sottoponendola alla valutazione della Giunta comunale.

I risultati ottenuti sono pubblicati in un apposito spazio (rete civica) sul sito istituzionale del comune dedicato al servizio di cittadinanza attiva, al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche, nonché la conoscenza diffusa dei riscontri ottenuti.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente regolamento.

ART. 12

PATTO DI COLLABORAZIONE

Il patto di collaborazione è lo strumento con cui il Comune stabilisce tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

Il patto, in particolare, definisce:

- gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;
- la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;
- le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti e i limiti di intervento;
- le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
- le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto nel presente regolamento, nonché le misure utili a eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
- le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
- le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di produrre (individuazione del valore riconoscibile alla prestazione resa).

ART. 13

NATURA DEL RAPPORTO E OBBLIGHI DEL CITTADINO ATTIVO

Il destinatario del "Baratto amministrativo" opera a titolo di volontariato, prestando il proprio servizio in una logica di complementarietà e non di sostituzione di operatori pubblici o convenzionati con l'Ente. È tenuto a svolgere il proprio servizio civico con la diligenza "del buon padre di famiglia" e a mantenere un comportamento corretto e idoneo al buon svolgimento dello stesso.

In particolare, deve comunicare, tempestivamente ai dirigenti delle competenti direzioni, eventuali modifiche di orario, assenze o impedimento a svolgere il proprio servizio.

Il richiedente offre la propria disponibilità per un monte ore tale da coprire l'intera esigenza del tributo, tenendo conto di quanto stabilito nel presente regolamento

ART. 14

ASSICURAZIONE

I cittadini che svolgono il servizio civico saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Essi rispondono personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti da polizze assicurative.

ART. 15

MEZZI E ATTREZZATURE

Il cittadino attivo deve svolgere le attività previste e concordate con il comune, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa antinfortunistica vigente, utilizzando eventuali mezzi, attrezzature e dispositivi di protezione adeguati.

Il Comune fornisce, in comodato d'uso, i dispositivi di protezione individuate necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di attrezzature non possedute dal Comune. Il cittadino che presta servizio civico risponde del corretto uso, obbligandosi alla restituzione al termine dell'attività, da effettuarsi nei modi e termini concordati con il dirigente competente o con un suo delegato.

In caso di danneggiamento e/o smarrimento ne risponde direttamente.

ART. 16

RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Ai cittadini che svolgono il servizio civico devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate dai dirigenti tecnici competenti, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati e a rispettare le prescrizioni impartite dal dirigente competente o da un suo delegato.

Nel caso di negligenze da parte del cittadino che aderisce al "Baratto amministrativo", il dirigente provvederà all'immediato allontanamento dal servizio e alla cancellazione dall'elenco.

Il dirigente, o il responsabile qualora individuato, verificherà periodicamente il corretto svolgimento dell'attività/servizio.

ART. 17

RICONOSCIMENTO PER LE AZIONI REALIZZATE

Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai cittadini nell'interesse generale, può prevedere l'installazione di targhe informative e spazi dedicati sulla rete civica.

La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dai cittadini, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo

alla diffusione delle pratiche di cura condivisa dei beni comuni.

ART. 18

CLAUSOLE INTERPRETATIVE

1. Allo scopo di agevolare la collaborazione tra amministrazione e cittadini, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate nel senso più favorevole alla possibilità per i cittadini di concorrere alle attività di servizio civico.

2. L'applicazione delle presenti disposizioni in modo funzionale alla effettiva collaborazione con i cittadini attivi è espressione di spirito di servizio verso la comunità da parte dei Responsabili chiamati ad applicarle e tale propensione deve essere positivamente considerata in sede di valutazione. Il competente organo, con proprio provvedimento, potrà fornire interpretazioni autentiche alle norme del presente regolamento.

ART. 19

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.